



immediata esecutività art. 12, comma 2 L.R. 24/84
il Segretario Comunale

COMUNE DI CERDA

PROVINCIA DI PALERMO

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 27 del Registro. **Oggetto:** Contabilità economico-patrimoniale e bilancio consolidato- Esercizio dell'opzione ex articolo 232 comma secondo del TUEL e presa d'atto dell'esercizio dell'opzione ex articolo 233 - bis comma terzo del TUEL.- Anno 2023

Anno 2024

L'anno duemilaventiquattro addì DICIOTTO alle ore 18 45 del mese di MARZO nel Comune di Cerda e nella casa comunale, in seguito a regolare convocazione del Sindaco ai sensi dell'art. 13 della L. R. 26 agosto 1992 n. 7, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Sigg:

N.	Cognome Nome	Carica	Presente	Assente
1	GERACI Salvatore	Sindaco	P	
2	MENDOLA Andrea Maria Pio	Assessore	P	
3	DIONISI Maria Elena	Assessore		A
4	AMODEO Giuseppe	Vice Sindaco		A
5	DI PASQUALE Giuseppe	Assessore	P	

TOTALE PRESENTI N. 3

TOTALE ASSENTI N. 2

Assume la Presidenza il Sindaco Geraci Salvatore che, assistito dal Segretario Generale Dott. Saetta Valerio, dichiara legale la presente riunione ed invita a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Pareri espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000, recepito dalla l.r. 30/2000.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Addì 18 MAR. 2024

Il Responsabile del Servizio

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

Addì 18 MAR. 2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Settore II – Servizio economico-Finanziario
Proposta di Deliberazione

Oggetto: Contabilità economico-patrimoniale e bilancio consolidato – esercizio dell’opzione ex articolo 232 comma secondo del TUEL e presa d’atto dell’esercizio dell’opzione ex articolo 233 bis comma terzo del TUEL. – Anno 2023

Premesso che con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118, modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante “disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);

Evidenziato che la suddetta riforma rappresenta un tassello fondamentale alla generale operazione di armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall’esigenza di garantire il monitoraggio ed il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e dei schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo;

Ricordato che la riforma, entrata in vigore il 1° gennaio 2015, ha individuato un percorso graduale di applicazione volto a rendere più sostenibile l’impatto sulle amministrazioni coinvolte, in base al quale le stesse amministrazioni: - dal 2015 applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria allegati nn. 4/1 e 4/2 al D. Lgs n. 118/2011 (art. 3, comma 1); - possono rinviare l’applicazione del principio contabile della contabilità economica e della tenuta della contabilità economico-patrimoniale, unitamente all’adozione del piano dei conti integrato;

Preso atto che, con riguardo ai comuni di piccole dimensioni, il decreto legislativo 18 agosto 2000, modificato ed integrato dal D. Lgs n.118(2011, dispone norme specifiche;

Richiamato, l’art. 232 , comma 2, del TUEL, approvato con decreto del 18 agosto 2000 n. 267, come novellato dall’art. 57, comma 2-ter, del decreto-legge n. 124 del 2019, il quale prevede che “ gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale”;

Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell’anno precedente redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell’Interno e con la Presidenza dei Ministri - Dipartimento per gli Affari regionali;

Visto l’art. 233 bis del medesimo decreto, che testualmente enuncia “...*gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato.*”;

Considerato che , dall’ultimo censimento I.S.T.A.T. (riferimento anno 2022) risulta che la popolazione residente nel Comune di Cerda era pari a 4.932 - (inferiore a 5.000 ab);


Visto il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 Novembre 2020, che testualmente recita “...*la delibera di giunta concernente la decisione di avvalersi della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale ai sensi dell’art. 232, comma 2, è trasmessa alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all’art. 13 della legge n. 196 del 2009*”;

Considerato che gli enti che non tengono la contabilità economico-patrimoniale non possono elaborare il bilancio consolidato, tale delibera rappresenta anche l’esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato di cui all’art. 233-bis, comma 3, del TUEL;

Tutto ciò premesso e considerato;

PROPONE

1. Di esercitare la facoltà di tenuta della contabilità-economico patrimoniale in maniera semplificata, come previsto dall'art. 232, comma 2 del TUEL e secondo le modalità e con i documenti previsti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 10 novembre 2020, per l'anno 2023;
2. Di esercitare la facoltà di non redigere ed approvare il bilancio consolidato, come previsto dall'art. 233-bis, comma 3 del TUEL, per l'anno 2023;
3. Di dare atto che le facoltà di cui ai precedenti punti 1 e 2 non hanno termine o scadenze, ma che la Giunta C. le potrà, con successivo atto, modificarle;
4. Di trasmettere la presente deliberazione al sistema BDAP;
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. ex 12, comma 2 della legge n. 44 del 3 dicembre 1991;


Il Responsabile del 2° Settore
(Rag. Salvatore Federico)

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione predisposta dal responsabile del 2° è ritenuta meritevole di approvazione;

Visto lo statuto Comunale;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto i preventivi pareri resi dagli uffici competenti;

Visto l'art. 222 del D. Lgs 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano.

DELIBERA

1. Di esercitare la facoltà di tenuta della contabilità-economico patrimoniale in maniera semplificata, come previsto dall'art. 232, comma 2 del TUEL e secondo le modalità e con i documenti previsti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 10 novembre 2020, per l'anno 2023;

2. Di esercitare la facoltà di non redigere ed approvare il bilancio consolidato, come previsto dall'art. 233-bis, comma 3 del TUEL, per l'anno 2023;

3. Di dare atto che le facoltà di cui ai precedenti punti 1 e 2 non hanno termine o scadenze, ma che la Giunta C. le potrà, con successivo atto, modificarle;

4. Di trasmettere la presente deliberazione al sistema BDAP;

Successivamente la Giunta, stante l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione e con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano delibera di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, 2° comma, della L. R. n. 44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Geraci Salvatore

L'ASSESSORE ANZIANO

f.to MENDOLA ANDREA M.P.

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Dot. Valerio Saetta

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li 18 MAR. 2024

Visto: IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dot. Valerio Saetta

Affissa all'Albo Pretorio il _____

IL MESSO COMUNALE

Defissa all'Albo Pretorio il _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale del Comune;

CERTIFICA

che copia integrale della presente deliberazione, ai sensi dell' art. 11 comma 1 della L.R. n. 44/90 così come modificata dall'art. 127 comma 21 L.R. 17 del 28.12.04, è stata/sarà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune il giorno per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio, si certifica l'avvenuta pubblicazione come sopra indicata e che entro il termine di gg.15 dalla data di pubblicazione non è stato prodotto a quest'Ufficio opposizione o reclamo.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 18 MAR. 2024

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91.
 È stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 L.R. 44/91

Dalla Residenza Municipale, li 18 MAR. 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dot. Valerio Saetta